

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
TEATRO COMUNALE DI MODENA**

Art. 1: Costituzione e sede

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione denominata "Fondazione Teatro Comunale di Modena", per brevità in seguito denominata "Fondazione", con sede legale in Modena, Via del Teatro n° 8, presso la sede del Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena di cui la Fondazione dispone in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Modena.
2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Modena e degli altri Fondatori originari.
3. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio Direttivo, sia in Italia, sia all'estero.
4. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2: Scopo istituzionale

1. La Fondazione non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di programmare, gestire e promuovere attività ed iniziative musicali, con particolare riferimento alla musica concertistica, all'opera lirica e alla danza, oltre ad attività collaterali, atte a favorire la crescita culturale della collettività rispetto alle suddette discipline artistiche, senza preclusione di generi. Ha altresì lo scopo di promuovere specifiche iniziative, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, rivolte alla formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici per le attività di propria competenza.
2. In particolare, la Fondazione provvede a garantire:
 - a) il funzionamento, la gestione e l'amministrazione del Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena;
 - b) la realizzazione delle stagioni di musica concertistica, opera lirica e danza e altre forme di teatro musicale, oltre ad attività collaterali, nell'ambito di una organica programmazione, anche in collaborazione con altri teatri o istituzioni assimilate.

Art. 3: Funzioni

1. Nel perseguimento dello scopo istituzionale, la Fondazione assolve alle seguenti funzioni:
 - a) realizzare e gestire le attività indicate al precedente art.2, avvalendosi dei propri organici aventi specifiche competenze tecniche ed artistiche, attraverso la realizzazione di produzioni proprie, oltre alla promozione di spettacoli realizzati da terzi;
 - b) curare la diffusione e la distribuzione degli spettacoli prodotti anche presso altri centri di rappresentazione a livello regionale, nazionale ed internazionale;
 - c) realizzare e gestire corsi di formazione professionale per quadri artistici e tecnici;

- d) curare la promozione e l'organizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni, oltre alla tenuta di archivi anche audiovisivi, nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
- e) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività, compresi gli accordi necessari per l'ingaggio di compagnie musicali o di singoli artisti, e apposite convenzioni per assicurare la presenza del personale di servizio necessario allo svolgimento delle attività in programma;
- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto della Fondazione con il mondo teatrale.

Art. 4: Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;
 - e) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati;
 - f) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla produzione teatrale (gadget, poster, libri, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

Art. 5: Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e diritti descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.
2. Il Patrimonio può essere impiegato in investimenti, anche finanziari, utili per il perseguimento degli scopi della Fondazione e per coprire eventuali perdite di gestione.
3. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro perseguimento.
4. La Fondazione può accettare donazioni ed eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

5. E' facoltà dei Fondatori stabilire che parte della loro quota versata per la partecipazione alla Fondazione venga utilizzata per la ricostituzione del patrimonio della Fondazione, qualora questo risulti ridotto da perdite della gestione.
6. Non costituiscono incremento del patrimonio le somme versate dai Fondatori e dai Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari a titolo di concorso alle spese di gestione.
7. Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati ad incremento del patrimonio, per il finanziamento dell'attività istituzionale.
8. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine storico-culturale del Teatro Comunale e delle sedi teatrali che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso dei predetti valori immateriali per specifiche iniziative, coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Art. 6: Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Art. 7: Bilancio di esercizio e criteri di gestione

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore del Teatro coadiuvato dal Direttore Amministrativo, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.
3. Il bilancio d'esercizio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo rendano necessario, il termine per l'approvazione del bilancio potrà essere prorogato a 180 giorni.
4. Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio deve essere trasmesso all'organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica.
5. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 8: Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Direttore del Teatro coadiuvato dal Direttore Amministrativo entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati dal Consiglio Direttivo.
2. Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 9: Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea dei Sostenitori Aderenti e dei Sostenitori Ordinari.

Art. 10: Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Modena che resta in carica per la durata del mandato politico o persona da lui nominata tra i Consiglieri designati dal Comune di Modena che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
 - b) previa deliberazione del Consiglio Direttivo agisce e resiste in giudizio avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea dei Sostenitori Aderenti e dei Sostenitori Ordinari;
 - d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

Art. 11: Fondatori

1. Sono Fondatori originari: il Comune di Modena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
2. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, come singoli o collettivamente, contribuiscono al finanziamento delle attività della Fondazione, nelle forme e nella misura minima determinate nel comma seguente, aggiornata con cadenza triennale.
3. E' condizione indispensabile per assumere la qualifica di Fondatore, l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione della contribuzione minima annuale per tre anni, nella misura stabilita inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente determinato dal Consiglio Direttivo. Il rispetto di tale condizione consente il diritto alla nomina a Fondatore, qualifica che permane per i primi tre anni dell'apporto, e che può essere confermata di triennio in triennio, con la rinnovata assunzione dell'impegno di cui sopra, che dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente della Fondazione entro 6 mesi prima della scadenza del triennio.

Art. 12: Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque, sette o nove membri incluso il Presidente della Fondazione sulla base della partecipazione alla gestione dei privati Fondatori e/o Sostenitori e comunque nei limiti stabiliti da espresse disposizioni legislative. Se i componenti sono cinque essi sono nominati per quanto a due, o tre qualora il Sindaco del Comune di Modena si avvalga della facoltà di cui all'art.10 primo comma, dal Comune di Modena e per quanto a due dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena; se i componenti sono sette essi sono nominati per quanto a tre, o quattro qualora il Sindaco del Comune di Modena si avvalga della facoltà di cui all'art.10 primo comma, dal Comune di Modena, per quanto a due dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena e per quanto a uno da soggetti o istituzioni private i quali

assicurino alla Fondazione un apporto corrispondente a quello individuato nel precedente articolo 11; se i componenti sono nove, essi sono nominati per quanto a quattro, o cinque qualora il Sindaco del Comune di Modena si avvalga della facoltà di cui all'art.10 primo comma, dal Comune di Modena, per quanto a due dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, e per quanto a due dai predetti soggetti o istituzioni private

3. Nell'ambito dei membri predetti di nomina da parte di soggetti o istituzioni private, l'Assemblea degli Aderenti e dei Sostenitori ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo qualora le predette categorie di soci assicurino alla Fondazione un apporto minimo pari al 10 per cento del contributo complessivo versato dai Fondatori per ciascun anno del triennio di riferimento.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri possono essere rinominati una o più volte. Alla scadenza del mandato esercitano comunque le loro funzioni per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi membri.

5. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

6. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere al Fondatore di riferimento di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

7. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Vice-Presidente il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. La firma del Vice-Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi da qualsiasi responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

8. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 4;

b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

c) approvare i regolamenti;

d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

e) deliberare le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti;

f) approvare le modifiche statutarie;

g) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 14 possano divenire Aderenti e Sostenitori;

h) deliberare in ordine all'aggiornamento della contribuzione annuale minima a carico dei Fondatori di cui al 3° comma dell'art. 11;

i) nominare il Direttore del Teatro, scelto tra persone qualificate per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività teatrali e dell'organizzazione teatrale, ed estranee al Consiglio Direttivo, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni. Qualora ravvisi l'opportunità può assegnare al Direttore Artistico o al Direttore Amministrativo le funzioni di Direttore del Teatro;

- j) nominare il Direttore Artistico, scelto tra musicisti o musicologi di comprovata esperienza, fissandone il compenso e il tipo d'incarico;
- k) nominare il Direttore Amministrativo, individuato tra esperti qualificati nel campo della gestione amministrativa, fissandone il compenso e il tipo d'incarico;
- l) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.
- n) deliberare la perdita della qualifica di Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari qualora venga meno l'impegno finanziario dagli stessi assunti, previo preavviso o per gravi e giustificati motivi.

Art. 13: Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei propri componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.
5. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con tre giorni di preavviso.
6. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.
7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.
8. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
9. Ciascun membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.
10. Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.
11. Un estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio Direttivo entro un mese dall'adunanza.
12. Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare il Direttore del Teatro.

Art. 14 Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori Aderenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, per un periodo minimo di tre anni, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. La qualifica di Sostenitore Aderente ha durata triennale ed è rinnovabile.
3. Possono ottenere la qualifica di Sostenitore Ordinario, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi diversi, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari possono, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio.
5. La qualifica di Sostenitore Aderente o Sostenitore Ordinario, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto - in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile - a quanto previsto dal successivo articolo 15.

Art. 15: Assemblea dei Sostenitori Aderenti e dei Sostenitori Ordinari

1. L'Assemblea è costituita da Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari e si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata e discutere sull'andamento economico ed artistico della Fondazione.
2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
3. All'Assemblea spetta il compito di eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, qualora siano rispettate le condizioni previste all'articolo 12 del presente Statuto.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso è convocata in periodo ritenuto opportuno.

Art. 16: Controllo della gestione

1. Il controllo della gestione e altresì il controllo contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri iscritti al Registro dei Revisori contabili, nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio Direttivo, con apposita relazione annuale a corredo del bilancio d'esercizio, sulla attendibilità e veridicità delle poste di bilancio e sull'attività di controllo effettuata.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo.
4. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti con altri componenti nominati dal Consiglio Direttivo. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

Art. 17: Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore del Teatro ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 18: Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Modena, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
3. La sede dell'arbitrato sarà Modena.

Art. 19: Scioglimento



1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 20: Recesso

1. A Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 24 del codice civile.
2. I Fondatori, i Sostenitori Aderenti o i Sostenitori Ordinari che abbiano receduto o abbiano perduto tale loro qualifica, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 21: Clausola di rinvio

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti.



A large handwritten checkmark is visible below the signature and stamp.